

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 23 settembre 1969

**SI PUBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI**

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139.
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508**

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Anno L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.320 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Anno L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.320 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo - Per l'ESTERO I prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disgiunti devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 agosto 1969, n. 617.

Concessione a favore dell'Ente acquedotti siciliani di contributi straordinari per il quinquennio 1969-73 . . . Pag. 5978

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1969, n. 618.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Fisiologia » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Pavia Pag. 5979

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1969, n. 619.

Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato italiano Pag. 5980

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1969, n. 620.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione laicale « Centro Giovanni XXIII », con sede in Teramo. Pag. 5980

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1969.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale Pag. 5981

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 5984

Ministero dell'Interno:

Autorizzazione al comune di Niscemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 Pag. 5984

Autorizzazione al comune di Ragusa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 5984

Autorizzazione al comune di Bronte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 5984

Autorizzazione al comune di Ardara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 Pag. 5984

Autorizzazione al comune di Terralba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 Pag. 5984

Autorizzazione al comune di Cheremule ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 Pag. 5984

Autorizzazione al comune di Cargeghe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 Pag. 5984

Autorizzazione al comune di Talana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 Pag. 5984

Autorizzazione al comune di Orotelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 Pag. 5984

Autorizzazione al comune di Borgo Tossignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969. Pag. 5984

Autorizzazione al comune di Portomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 Pag. 5984

Autorizzazione al comune di Civitanova Marche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969. Pag. 5984

Ministero del tesoro:

Avviso per smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico Pag. 5983

Media dei cambi e dei titoli Pag. 5983

Ministero delle finanze:

Restituzioni applicabili dal 1° marzo 1969 al 31 marzo 1969, a norma del Regolamento C.E.E. n. 386/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali), esclusi i prodotti di cui alla voce n. 23.07-B della tariffa doganale (foraggi melassati o zuccherati, ecc.), ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso) esportati verso Paesi terzi. Pag. 5984

Prelievi applicabili dal 1° dicembre 1968 al 31 dicembre 1968 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1923/68, n. 1976/68, n. 2035/68, n. 2059/68 e n. 2142/68, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 ed all'art. 1, lettera c) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale: importazioni da Paesi terzi; importazioni dagli Stati africani e malgascio associati (S.A.M.A.) e dai Paesi e territori d'oltremare (P.T.O.M.).
Pag. 5989

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Orta Nova Pag. 5994

Ministero dei lavori pubblici:

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Legnago Pag. 5994

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Germignaga Pag. 5994

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di S. Giuliano Terme Pag. 5994

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: Concorso pubblico nazionale, per esami e per titoli, a ventotto posti di medico di 2° classe in prova (ruolo sanitario - categoria direttiva) per le unità territoriali dell'Istituto nell'Emilia-Romagna quali sedi di prima assegnazione Pag. 5994

Ministero della pubblica Istruzione: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, per titoli ed esame, ad un posto di vice direttrice nell'educandato femminile dello Stato di Montagnana.
Pag. 5999

Ministero della difesa: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami ad un posto di assistente di geometria nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia navale di Livorno.
Pag. 6000

Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità: Diario delle prove scritte del pubblico concorso per esami ad un posto di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti chimici Pag. 6000

Ufficio medico provinciale di Salerno: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno Pag. 6000

Ufficio veterinario provinciale di Matera: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Matera.
Pag. 6000

**SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI**

**SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 241 DEL
23 SETTEMBRE 1969:**

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 51:
Consorzio di credito per le opere pubbliche: Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni delle serie speciali 6% a premi « Ferrovie dello Stato », 6% « Ferrovie dello Stato » e 6% « Interventi statali » effettuate il 15 settembre 1969.

(8849)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 agosto 1969, n. 617.

Concessione a favore dell'Ente acquedotti siciliani di contributi straordinari per il quinquennio 1969-73.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione a favore dell'Ente acquedotti siciliani di contributi straordinari annui di lire 1.300.000.000, per ciascuno degli anni finanziari dal 1969 al 1973, a copertura delle spese sostenute o da sostenere per il perseguimento dei fini istituzionali, per l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria, per il ripianamento dei bilanci, nonchè per il pagamento dei ratei d'ammortamento sui mutui assunti o da assumere per l'estinzione di passività esistenti al 31 dicembre 1968, documentate a bilancio.

Una relazione sull'andamento dell'Ente dovrà essere allegata ogni anno allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

La relazione è deliberata dal consiglio di amministrazione dell'Ente acquedotti siciliani, unitamente al conto consuntivo.

La prima relazione dovrà contenere un piano di risanamento della gestione entro il 1973.

Le somme di cui al presente articolo saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli anni finanziari dal 1969 al 1973.

Art. 2.

All'onere di lire 1.300.000.000 a carico dell'anno finanziario 1969 si farà fronte con riduzione dei fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario predetto per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, all'occorrente variazione di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 agosto 1969

SARAGAT

RUMOR — NATALI — RESTIVO
— COLOMBO — CARON

Visto, il Guardasigilli: GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 agosto 1969, n. 618.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Tisiologia » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Pavia in data 12 maggio 1969 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Tisiologia » in aggiunta a quelli indicati per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione della entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI — COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 39. — GRECO

Repertorio n. 341/B

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento della « Tisiologia » presso la facoltà di medicina e chirurgia.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecentosessantanove, addì dodici del mese di maggio in Pavia, presso il rettorato dell'Università degli studi, Strada Nuova, 65;

Premesso

che la Federazione italiana contro la tubercolosi, via Ezio, 94 - Roma, nell'intento di onorare e tramandare l'opera magistrale di Carlo Forlanini, che in Pavia e nel suo glorioso ateneo diede completo e decisivo sviluppo dottrinale e pratico ai principi informativi del metodo terapeutico che portano il suo illustre nome, aprendo nuove vie alla ricerca scientifica ed alle attività cliniche e riabilitative, ed allo scopo di contribuire a perfezionare la lotta antitubercolare sul piano terapeutico e sul piano immunitario, nonché di approfondire gli studi e le esperienze, anche di carattere preventivo, nel più vasto campo dell'intera patologia toracica, si è offerta di fornire i mezzi finanziari necessari per l'istituzione di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia, da destinare all'insegnamento della « Tisiologia »;

che l'acquisizione di nuovi posti di professore di ruolo rappresenta un fatto altamente positivo per il potenziamento degli studi in concorso con lo Stato e favorisce una più specializzata ricerca scientifica in armonia con le esigenze dei tempi;

che la facoltà di medicina e chirurgia, nell'adunanza del 10 febbraio 1969 ha accettato l'offerta della predetta federazione, offerta che intende essere un tangibile contributo a vantaggio della scienza medica ed un atto di benemeranza nei confronti della Università di Pavia;

che il senato accademico ed il consiglio di amministrazione nelle rispettive adunanze del 18 e 26 febbraio 1969 hanno approvato, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, la proposta suindicata;

Tutto ciò premesso

avanti di me dott. Umberto Marchi, nato a Padova il 13 dicembre 1904, funzionario delegato con decreto rettoriale 16 novembre 1952, a norma di quanto previsto al secondo comma dello art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, a ricevere ed a rogare gli atti ed i contratti che si stipulano per conto dell'Università di Pavia, senza intervento di testi avendovi le parti rinunciato col mio consenso, sono comparsi i signori:

Da una parte

il prof. Mario Rolla, nato a Taranto il 19 febbraio 1911, nella sua qualità di rettore pro tempore dell'Università degli studi di Pavia e legale rappresentante della stessa, il quale agisce in forza delle succitate deliberazioni della facoltà di medicina e chirurgia, del senato accademico e del consiglio di amministrazione in data 10, 18 e 26 febbraio 1969, deliberazioni tutte allegate al presente atto di cui costituiscono parte integrante (allegati A), B) e C);

e dall'altra

il prof. Giuseppe Daddi, nato a Firenze il 9 ottobre 1904, direttore della clinica tisiologica dell'Università di Roma, nella sua qualità di vice presidente della Federazione italiana contro la tubercolosi, domiciliato per la carica in Roma presso l'istituto sanatoriale « Carlo Forlanini », e

il prof. Virgilio Lazzeroni, nato a Firenze il 21 aprile 1915, direttore incaricato dell'istituto di psicologia della Università di Siena, nella sua qualità di membro del comitato esecutivo della Federazione italiana contro la tubercolosi quale rappresentante del Consorzio antitubercolare di Siena, domiciliato in detta città per le cariche suindicate; autorizzati alla stipula del presente atto in nome e per conto di detto ente in virtù della deliberazione del comitato esecutivo della Federazione italiana contro la tubercolosi in data 18 marzo 1969 (allegato D);

persone tutte a me note e conosciute, della cui piena capacità giuridica io, ufficiale rogante, sono certo.

Essi comparenti, confermando le premesse di cui sopra ed adempiendo al mandato rispettivamente ricevuto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

La Federazione italiana contro la tubercolosi, via Ezio, 24 - Roma, affinché presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università di Pavia venga attuato l'insegnamento di « Tisiologia » si impegna a versare all'università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592:

a) L. 5.000.000 (cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo;

b) L. 1.000.000 (unmilione) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonché per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università di Pavia in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, la Federazione italiana contro la tubercolosi si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente ed in proporzione anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, la Federazione italiana contro la tubercolosi si impegna, altresì, ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Università di Pavia, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di « Tisiologia ».

L'Università di Pavia verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di Tisiologia e si riterrà tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

- qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;
- se vengano a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;
- se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Il presente atto, stipulato nell'interesse dell'Università degli studi di Pavia e soggetto ad approvazione legislativa mediante decreto da parte del Presidente della Repubblica, è redatto in numero due fogli di carta bollata da L. 400 di cui occupa numero sette facciate e numero diciannove righe.

Esso sarà registrato in esenzione dalla tassa di registro a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073. Ad esso sono allegate le deliberazioni sopra menzionate, nel numero di quattro.

Richiesto io, ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia, di cui ho dato lettura alle parti contraenti le quali, da me interpellate, lo dichiarano in tutto corrispondente alla loro volontà, ed in prova di ciò qui di seguito si sottoscrivono, unitamente a me, ufficiale rogante.

Mario ROLLA, *rettore*
Giuseppe DADDI
Virgilio LAZZERONI
Umberto MARCHI, *ufficiale rogante*

Registrato a Pavia il 16 maggio 1969 al n. 1472. Atti pubblici vol. 237. Esatte L.: Esente.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI ACCIARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1969, n. 619.

Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato italiano.

N. 619. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene autorizzata l'accettazione della donazione di un dipinto di Giacomo Ceruti raffigurante « Un Portarolo », disposta a favore dello Stato italiano e per esso alla Pinacoteca di Brera in Milano, dal mercante d'arte sig. Algranti Gilberto, con atto pubblico stipulato in Milano l'11 luglio 1967 a rogito del notaio dott. Enrico Masini col n. 21432 di repertorio e registrato a Milano il 20 luglio 1967 col n. 12.821, serie F, registro atti pubblici.

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 34. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1969, n. 620.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione laicale « Centro Giovanni XXIII », con sede in Teramo.

N. 620. Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione laicale « Centro Giovanni XXIII », con sede in Teramo.

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 31. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1969.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939, n. 880;

Sentito il comitato amministrativo del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale;

Decreta:

E' approvato l'annesso stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'anno finanziario 1970.

Roma, addì 15 luglio 1969

Il Ministro per la marina mercantile

LUPIS

Il Ministro per il tesoro

COLOMBO

Stato di previsione dell'entrata del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'anno finanziario 1970

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	COMPETENZA secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	VARIAZIONI che si propongono	COMPETENZA risultante per l'anno finanziario 1969	VARIAZIONI che si propongono	COMPETENZA risultante per l'anno finanziario 1970
Numero							
		TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI					
		CATEGORIA II. — <i>Trasferimenti.</i>					
105	105	Contribuzione per il funzionamento degli Uffici del lavoro portuale e per l'ordinamento del lavoro nei porti minori (art. 1279, primo comma, del codice della navigazione; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547, e legge 27 febbraio 1955, n. 66)	71.250.000	»	71.250.000	+ 6.200.000 ^(a)	77.450.000
106	106	Contribuzione per provvedere all'assistenza, alla tutela della integrità fisica e alla elevazione morale dei lavoratori e delle loro famiglie (art. 1270, secondo comma, del codice della navigazione; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547, e legge 27 febbraio 1955, n. 66)	94.430.000	»	94.430.000	»	94.430.000
107	107	Canoni delle imprese portuali	4.300.000	»	4.300.000	»	4.300.000
			169.980.000	»	169.980.000	+ 6.200.000	176.180.000
		CATEGORIA V. — <i>Somme non attribuibili.</i>					
121	121	Recupero di somme iscritte nei capitoli di spesa	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
122	122	Proventi eventuali e diversi	20.000	»	20.000	»	20.000
			20.000	»	20.000	»	20.000
		RIASSUNTO					
		TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI					
		CATEGORIA II. — <i>Trasferimenti</i>	169.980.000	»	169.980.000	+ 6.200.000	176.180.000
		CATEGORIA V. — <i>Somme non attribuibili</i>	20.000	»	20.000	»	20.000
		TOTALE DEL TITOLO I	170.000.000	»	170.000.000	+ 6.200.000	176.200.000
		RIEPILOGO					
		TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI	170.000.000	»	170.000.000	+ 6.200.000	176.200.000

(a) Aumento che si propone per previste maggiori entrate.

Stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'anno finanziario 1970

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	COMPETENZA secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	VARIAZIONI che si propongono	COMPETENZA risultante per l'anno finanziario 1969	VARIAZIONI che si propongono	COMPETENZA risultante per l'anno finanziario 1970
Numero							
		TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)					
		CATEGORIA I. — Personale in attività di servizio.					
105	105	Compensi per lavoro straordinario al personale statale	8.000.000	»	8.000.000	»	8.000.000
106	106	Indennità e rimborso spese di trasporto al personale statale per missioni nel territorio nazionale	7.000.000	+ 1.000.000 ^(a)	8.000.000	+ 1.000.000 ^(a)	9.000.000
107	107	Compensi speciali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, da corrispondersi al personale statale	4.000.000	»	4.000.000	»	4.000.000
			19.000.000	+ 1.000.000	20.000.000	+ 1.000.000	21.000.000
		CATEGORIA III. — Acquisto di beni e servizi.					
131	131	Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'Amministrazione — di consigli, comitati e commissioni	3.000.000	+ 1.500.000 ^(a)	4.500.000	+ 1.000.000 ^(a)	5.500.000
132	132	Manutenzione e fitto dei locali degli Uffici del lavoro portuale	300.000	»	300.000	»	300.000
133	133	Attrezzi, arredi, mobili, illuminazione, riscaldamento, consumo d'acqua, spese postali, telefoniche e telefoniche, stampati, pubblicazioni e spese varie d'ufficio	8.000.000	+ 1.500.000 ^(a)	9.500.000	»	9.500.000
134	134	Spese occorrenti per promuovere studi per il perfezionamento dei sistemi di lavoro per aumentarne il rendimento — Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	200.000	»	200.000	»	200.000
135	135	Spese casuali	200.000	»	200.000	»	200.000
			11.700.000	+ 3.000.000	14.700.000	+ 1.000.000	15.700.000
		CATEGORIA IV. — Trasferimenti.					
141	141	Interventi diretti all'assistenza, alla tutela della integrità fisica ed all'elevazione morale dei lavoratori e delle loro famiglie	94.430.000	»	94.430.000	»	94.430.000
142	142	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	2.000.000	»	2.000.000	»	2.000.000
			96.430.000	»	96.430.000	»	96.430.000
		CATEGORIA VI. — Poste correttive e compensative delle entrate					
161	161	Rimborso di somme indebitamente percepite	50.000	»	50.000	»	50.000

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze.

Segue Stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'anno finanziario 1970

CAPITOLI		COMPETENZA secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1968	VARIAZIONI che si propongono	COMPETENZA risultante per l'anno finanziario 1969	VARIAZIONI che si propongono	COMPETENZA risultante per l'anno finanziario 1970
Numero	DENOMINAZIONE					
	TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)					
	CATEGORIA IX. — Costituzione di capitali fissi.					
501	501 Costruzione di una casa di riposo per lavoratori portuali (art. 4 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, modificato con legge 3 marzo 1932, n. 269)	20.000.000	(a) -20.000.000	per memoria	»	per memoria
		20.000.000	-20.000.000	»	»	»
	CATEGORIA XIII. — Costituzione di fondi di riserva.					
541	541 Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio	22.820.000	(b) +16.000.000	38.820.000	(b) + 4.200.000	43.020.000
	RIASSUNTO					
	TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)					
	CATEGORIA I. — Personale in attività di servizio	19.000.000	+ 1.000.000	20.000.000	+ 1.000.000	21.000.000
	CATEGORIA III. — Acquisto di beni e servizi . .	11.700.000	+ 3.000.000	14.700.000	+ 1.000.000	15.700.000
	CATEGORIA IV. — Trasferimenti	96.430.000	»	96.430.000	»	96.430.000
	CATEGORIA VI. — Poste correttive e compensative della entrate	50.000	»	50.000	»	50.000
	TOTALE DEL TITOLO I	127.180.000	+ 4.000.000	131.180.000	+ 2.000.000	133.180.000
	TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)					
	CATEGORIA IX. — Costituzione di capitali fissi .	20.000.000	-20.000.000	»	»	»
	CATEGORIA XIII. — Costituzione di fondi di riserva	22.820.000	+16.000.000	38.820.000	+ 4.200.000	43.020.000
	TOTALE DEL TITOLO II	42.820.000	- 4.000.000	38.820.000	+ 4.200.000	43.020.000
	RIEPILOGO					
	TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)	127.180.000	+ 4.000.000	131.180.000	+ 2.000.000	133.180.000
	TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)	42.820.000	- 4.000.000	38.820.000	+ 4.200.000	43.020.000
		170.000.000	»	170.000.000	+ 6.200.000	176.200.000

(a) Stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere.

(b) Aumento proposto in relazione al maggiore avanzo di gestione.

Roma, addì 15 luglio 1969

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la marina mercantile
LUPIS

(8641)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 1° luglio 1969 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Malcolm Alexander Holding, console di Gran Bretagna a Bari.

In data 1° luglio 1969 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Arthur Garbett Evans, O.B.E. console di Gran Bretagna a Palermo.

(8787)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Niscemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1969, il comune di Niscemi (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8771)

Autorizzazione al comune di Ragusa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1969, il comune di Ragusa viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 35.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8770)

Autorizzazione al comune di Bronte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1969, il comune di Bronte (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 98.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8772)

Autorizzazione al comune di Ardara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1969, il comune di Ardara (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8791)

Autorizzazione al comune di Terralba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1969, il comune di Terralba (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.840.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8792)

Autorizzazione al comune di Cheremule ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1969, il comune di Cheremule (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8735)

Autorizzazione al comune di Cargeghe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1969, il comune di Cargeghe (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8736)

Autorizzazione al comune di Talana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1969, il comune di Talana (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8737)

Autorizzazione al comune di Orotelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1969, il comune di Orotelli (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8738)

Autorizzazione al comune di Borgo Tossignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1969, il comune di Borgo Tossignano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.515.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8739)

Autorizzazione al comune di Portomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1969, il comune di Portomaggiore (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.843.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8740)

Autorizzazione al comune di Civitanova Marche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1969, il comune di Civitanova Marche (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 474.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8773)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso per smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(Unica pubblicazione).

Elenco n. 24.

E' stata denunciata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinché, preve le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Prestito redim. 3,50 % - 1934	175548	Luserna Rorengo Di Rorà Giuseppina di Maurizio, moglie separata di beni da Cattaneo Adorno Stefano, dom.ta in Genova <i>Annotatione:</i> Vincolata per dote della titolare, giusta atto 12 marzo 1917, rogato Cassanello, notaio in detta città . . .	366.220

(8817) Roma, addì 15 settembre 1969

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 179

Corso dei cambi del 22 settembre 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
\$ USA	629,50	629,50	629,50	629,50	629,40	629,50	629,49	629,50	629,50	629,50
\$ Can.	583,90	584 —	584 —	583,95	583,10	583,95	583,90	583,95	583,95	583,95
Fr. Sv.	146,55	146,52	146,535	146,53	146,40	146,52	146,54	146,53	146,52	146,52
Kr. D.	83,65	83,65	83,68	83,665	83,60	83,67	83,68	83,665	83,67	83,67
Kr. N.	88,07	88,06	88,08	88,03	88 —	88,06	88,07	88,03	88,06	88,06
Kr. Sv.	121,84	121,85	121,82	121,72	121,60	121,90	121,72	121,72	121,90	121,90
Fol.	174,02	174,20	174,245	174,24	173,90	174,13	174,24	174,24	174,13	174,18
Fr. B.	12,51	12,515	12,525	12,5210	12,55	12,51	12,525	12,5210	12,51	12,51
Franco francese	113,37	113,28	113,22	113,295	113,40	113,29	113,295	113,295	113,29	113,27
Lst.	1502,15	1501,35	1500,90	1501,15	1501,25	1501,75	1501 —	1501,15	1501,75	1501,50
Dm. occ.	158,54	158,49	158,54	158,515	158,50	158,52	158,495	158,515	158,52	158,52
Scell. Austr.	24,35	24,35	24,35	24,3495	24 —	24,34	24,35	24,3495	24,34	24,34
Escudo Port.	22,17	22,15	22,15	22,175	22,05	22,17	22,14	22,175	22,17	22,17
Peseta Sp.	9,02	9,02	9,01	9,0170	9 —	9,02	9,01	9,0170	9,02	9,02

Media dei titoli del 22 settembre 1969

Rendita 5 % 1933	100,075	Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,20
Redimibile 3,50 % 1934	99,30	» » » 5,50 % 1977	99,375
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,125	» » » 5,50 % 1978	99,275
» 5 % (Ricostruzione)	92,35	» » » 5,50 % 1979	99,80
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,10	Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,925
» 5 % (Città di Trieste)	92,025	» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,875
» 5 % (Beni Esteri)	89,95	» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,20
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	98,775	» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,95
» » » 1968-83	99,775	» 5 % (» 1° aprile 1975)	98,65
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,675	» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	98,025
» » » 5,50 % 1976	99,90	» 5 % (» 1° gennaio 1977)	98,15

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI**Cambi medi del 22 settembre 1969**

1 Dollaro USA	629,495	1 Franco belga	12,523
1 Dollaro canadese	583,925	1 Franco francese	113,295
1 Franco svizzero	146,535	1 Lira sterlina	1501,075
1 Corona danese	83,672	1 Marco germanico	158,505
1 Corona norvegese	88,05	1 Scellino austriaco	24,35
1 Corona svedese	121,72	1 Escudo Port.	22,157
1 Fiorino olandese	174,24	1 Peseta Sp.	9,013

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° marzo 1969 al 31 marzo 1969, a norma del Regolamento C.E.E. n. 386/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali), esclusi i prodotti di cui alla voce n. 23.07-B della tariffa doganale (foraggi melassati o zuccherati, ecc.), ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso) esportati verso Paesi terzi.

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.01 C (I)	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2% in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9% in peso (¹)	8,386
11.01 C (II)	Farina d'orzo che non figura al numero 11.01 C (I) (¹)	4,752
11.01 D (I)	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3% in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,8% in peso (¹)	7,724
11.01 D (II)	Farina d'avena che non figura al numero 11.01 D (I) (¹)	4,377
11.01 E (I)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,3% in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,8% in peso (¹)	6,879
11.01 E (II)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3% e inferiore od uguale a 1,7% in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1% in peso (¹)	5,837
11.01 E (III)	Farina di granturco che non figura al numero 11.01 E (I) e (II) (¹)	4,252
11.01 G (I)	Farina di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2% in peso	1,632
11.01 G (II)	Farina di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore a 2% in peso	1,040
11.01 H	Farina di miglio	5,080
11.01 K	Farina di sorgo o di durra	4,346
11.02 A II (a)	Semole e semolini di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2% in peso	4,102
11.02 A II (b)	Semole e semolini di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore a 2% in peso	4,102
11.02 A III (a)	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2% in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9% in peso (¹)	8,386
11.02 A III (b)	Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 11.02 A III (a) (¹)	4,752
11.02 A IV (a)	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3% in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1% (¹)	7,724
11.02 A IV (b)	Semole e semolini d'avena che non figurano al numero 11.02 A IV (a) (¹)	4,377
11.02 A V (a)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,3% in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,8% in peso (¹)	6,879
11.02 A V (b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3% e inferiore od uguale a 1,7% in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1% in peso (¹)	5,837
11.02 A V (c)	Semole e semolini di granturco che non figurano al numero 11.02 A V (a) e (b) (¹)	4,252
11.02 A VII (a)	Semole e semolini di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2% in peso	1,632
11.02 A VII (b)	Semole e semolini di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore a 2% in peso	1,040
11.02 A VIII	Semole e semolini di miglio	5,080
11.02 A IX	Semole e semolini di sorgo o di durra	4,346

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.02 B I	Cereali mondati di frumento (grano) (*)	5,562
11.02 B II	Cereali mondati di segala (*)	4,102
11.02 B III (a)	Cereali mondati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2% in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9% in peso (*)	7,454
11.02 B III (b)	Cereali mondati d'orzo che non figurano al numero 11.02 B III (a) (*)	6,057
11.02 B IV a	Avena spuntata	4,377
11.02 B IV b (1)	Cereali mondati d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3% in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 1,5% (*)	6,866
11.02 B IV b (2)	Cereali mondati d'avena che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 B IV b (1) (*)	4,377
11.02 B V	Cereali mondati di granturco (*)	4,252
11.02 B VI	Cereali mondati di grano saraceno (*)	1,040
11.02 B VII	Cereali mondati di miglio (*)	5,080
11.02 B VIII	Cereali mondati di sorgo o di durra (*)	4,346
11.02 C I	Cereali perlato di frumento (grano) (*)	5,562
11.02 C II	Cereali perlato di segala (*)	4,102
11.02 C III	Cereali perlato d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1% in peso (senza talco) (*)	9,486
11.02 C IV	Cereali perlato d'avena (*)	4,377
11.02 C V	Cereali perlato di granturco (*)	4,252
11.02 C VI	Cereali perlato di grano saraceno (*)	1,040
11.02 C VII	Cereali perlato di miglio (*)	5,080
11.02 C VIII	Cereali perlato di sorgo o di durra (*)	4,346
11.02 D I	Cereali solamente spezzati o schiacciati di frumento (grano), non denaturati	5,562
11.02 D II	Cereali solamente spezzati o schiacciati di segala	4,102
11.02 D III	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'orzo	4,752
11.02 D IV	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'avena	4,377
11.02 D V	Cereali solamente spezzati o schiacciati di granturco	4,252
11.02 D VI	Cereali solamente spezzati o schiacciati di grano saraceno	1,040
11.02 D VII	Cereali solamente spezzati o schiacciati di miglio	5,080
11.02 D VIII	Cereali solamente spezzati o schiacciati di sorgo o di durra	4,346
11.02 E I	Fiocchi di frumento (grano)	5,562
11.02 E II	Fiocchi di segala	4,102
11.02 E III (a)	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9% in peso ed il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2% in peso	8,386
11.02 E III (b)	Fiocchi d'orzo che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 E III (a)	4,752
11.02 E IV (a)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3% in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1%	8,582
11.02 E IV (b)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3% in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore a 0,1% ed inferiore a 1,5%	6,866
11.02 E IV (c)	Fiocchi d'avena che non figurano al numero 11.02 E IV (a) e (b)	4,377
11.02 E V	Fiocchi di granturco	4,252
11.02 E VII	Fiocchi di grano saraceno	1,040
11.02 E VIII	Fiocchi di miglio	5,080
11.02 E IX	Fiocchi di sorgo o di durra	4,346

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.02 F I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	1,363
11.02 F II	Germi di cereali diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati	1,042
11.07 A I a	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	9,706
11.07 A I b	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	7,252
11.07 A II a	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	8,293
11.07 A II b	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	6,196
11.07 B	Malto torrefatto	7,221
11.08 A I	Amido di granturco	2,013
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	2,530
11.08 A IV	Fecola di patate	2,013
11.08 A V	Amido di cereali diversi dal granturco, dal riso e dal frumento (grano) e fecola diversa dalla fecola di patate	2,013
11.09 A I (a)	Glutine e farine di glutine, non torrefatti, di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore a 82% in peso	4,600
11.09 A II (a)	Glutine e farine di glutine, non torrefatti, diversi da quelli di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore a 63% in peso	2,500
17.02 B II a	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99% o più, in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2,625
17.02 B II b	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2,013
17.05 B I	Glucosio aromatizzato o colorato, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2,625
17.05 B II	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o colorati, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2,013
23.02 A I a	Glucosio, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 35% in peso	1,143
23.02 A I b 1	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35% e inferiore od uguale a 45% in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	1,143
23.02 A I b 2	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35% in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore a 45% in peso	1,143
23.02 A II a	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 28% in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10% in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5% in peso	1,143
23.02 A II b	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura e di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a	1,143

(¹) I prodotti di cui almeno il 50% passa attraverso un setaccio di garza di seta, le cui maglie hanno una larghezza di 315 micron, sono considerati come farine.

(²) Cereali mondati sono i chicchi di cereali nudi ai quali è stata tolta parte del pericarpo oppure i chicchi di cereali vestiti ai quali sono state tolte le pule che aderiscono strettamente al pericarpo — ad esempio per l'orzo vestito — oppure che avvolgono il pericarpo in modo tale da non poter essere tolte mediante battitura o in altro modo (come per l'avena).

Tali prodotti all'analisi debbono rispondere ai requisiti di cui all'allegato del Regolamento comunitario n. 821/68.

(³) Cereali perlati, principalmente di orzo, sono i cereali di spessore uniforme completamente privi di pule, pericarpo ed embrione, per la maggior parte privi del tegumento seminale e dello strato aleuronico, di forma arrotondata da ogni parte.

Tali prodotti all'analisi debbono rispondere ai requisiti di cui all'allegato del Regolamento comunitario n. 821/68.

Numero della Tariffa	denominazione delle merci	Importazioni da:										
		Paesi terzi		S.A.M.A. e P.T.O.M.								
		dal 1-12-68 al 5-12-68	dal 6-12-68 al 13-12-68	dal 14-12-68 al 18-12-68	dal 19-12-68 al 27-12-68	dal 28-12-68 al 31-12-68	dal 1-12-68 al 5-12-68	dal 6-12-68 al 13-12-68	dal 14-12-68 al 18-12-68	dal 19-12-68 al 27-12-68	dal 28-12-68 al 31-12-68	
	V. di granturco, aventi tenore di sostanze grasse:											
	a. inferiore o uguale a 15%, in peso:											
	1. non destinati all'industria della birra	4.883,10	4.883,10	4.883,10	4.883,10	4.883,10	4.883,10	4.883,10	4.883,10	4.883,10	4.883,10	4.883,10
018	2. destinati all'industria della birra (1)	1.852,50	1.852,50	1.852,50	1.852,50	1.852,50	1.852,50	1.852,50	1.852,50	1.852,50	1.852,50	1.852,50
025	b. altri	2.746,25	2.746,25	2.746,25	2.746,25	2.746,25	2.746,25	2.746,25	2.746,25	2.746,25	2.746,25	2.746,25
028	VI. di riso	156,25	321,85	321,85	321,85	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25
032	VII. di grano saraceno	1.116,85	1.116,85	1.116,85	1.116,85	1.116,85	1.116,85	1.116,85	1.116,85	1.116,85	1.116,85	1.116,85
035	VIII. di miglio	2.921,25	2.921,25	2.921,25	2.921,25	2.921,25	2.921,25	2.921,25	2.921,25	2.921,25	2.921,25	2.921,25
038	IX. di sorgo o di durra	2.588,75	2.588,75	2.588,75	2.588,75	2.588,75	2.588,75	2.588,75	2.588,75	2.588,75	2.588,75	2.588,75
042	X. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25
	E. cereali mondati (decorticati o pilati):											
045	I. di frumento	4.451,85	4.451,85	4.451,85	4.451,85	4.451,85	4.451,85	4.451,85	4.451,85	4.451,85	4.451,85	4.451,85
048	II. di segala	3.926,25	3.926,25	3.926,25	3.926,25	3.926,25	3.926,25	3.926,25	3.926,25	3.926,25	3.926,25	3.926,25
052	III. di orzo	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	IV. di avena:											
055	a. avena spuntata	2.672,50	2.672,50	2.672,50	2.672,50	2.672,50	2.672,50	2.672,50	2.672,50	2.672,50	2.672,50	2.672,50
058	b. altra	4.103,10	4.103,10	4.103,10	4.103,10	4.103,10	4.103,10	4.103,10	4.103,10	4.103,10	4.103,10	4.103,10
062	V. di granturco	4.219,35	4.219,35	4.219,35	4.219,35	4.219,35	4.219,35	4.219,35	4.219,35	4.219,35	4.219,35	4.219,35
065	VI. di grano saraceno	871,25	871,25	871,25	871,25	871,25	871,25	871,25	871,25	871,25	871,25	871,25
068	VII. di miglio	4.493,10	4.493,10	4.493,10	4.493,10	4.493,10	4.493,10	4.493,10	4.493,10	4.493,10	4.493,10	4.493,10
072	VIII. di sorgo o di durra	3.972,50	3.972,50	3.972,50	3.972,50	3.972,50	3.972,50	3.972,50	3.972,50	3.972,50	3.972,50	3.972,50
075	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25
	C. cereali perlati:											
078	I. di frumento	5.324,35	5.324,35	5.324,35	5.324,35	5.324,35	5.324,35	5.324,35	5.324,35	5.324,35	5.324,35	5.324,35
082	II. di segala	4.691,25	4.691,25	4.691,25	4.691,25	4.691,25	4.691,25	4.691,25	4.691,25	4.691,25	4.691,25	4.691,25
085	III. di orzo	7.412,50	7.412,50	7.412,50	7.412,50	7.412,50	7.412,50	7.412,50	7.412,50	7.412,50	7.412,50	7.412,50
088	IV. di avena	4.103,10	4.103,10	4.103,10	4.103,10	4.103,10	4.103,10	4.103,10	4.103,10	4.103,10	4.103,10	4.103,10
092	V. di granturco	4.219,35	4.219,35	4.219,35	4.219,35	4.219,35	4.219,35	4.219,35	4.219,35	4.219,35	4.219,35	4.219,35
095	VI. di grano saraceno	871,25	871,25	871,25	871,25	871,25	871,25	871,25	871,25	871,25	871,25	871,25
098	VII. di miglio	4.493,10	4.493,10	4.493,10	4.493,10	4.493,10	4.493,10	4.493,10	4.493,10	4.493,10	4.493,10	4.493,10
102	VIII. di sorgo o di durra	3.972,50	3.972,50	3.972,50	3.972,50	3.972,50	3.972,50	3.972,50	3.972,50	3.972,50	3.972,50	3.972,50
105	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25

11.02 (segue)

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Importazioni da:															
		Paesi terzi						S.A.M.A. e P.T.O.M.									
		dal 1-12-68 al 5-12-68	dal 6-12-68 al 13-12-68	dal 14-12-68 al 18-12-68	dal 19-12-68 al 27-12-68	dal 28-12-68 al 31-12-68	dal 1-12-68 al 5-12-68	dal 6-12-68 al 13-12-68	dal 14-12-68 al 18-12-68	dal 19-12-68 al 27-12-68	dal 28-12-68 al 31-12-68	dal 1-12-68 al 5-12-68	dal 6-12-68 al 13-12-68				
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vanigliina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione	6.796,85	6.796,85	6.796,85	6.796,85	6.796,85	1.796,85	1.796,85	1.796,85	1.796,85	1.796,85	1.796,85	1.796,85	1.796,85	1.796,85	1.796,85	1.796,85
	B. glucosio e sciroppo di glucosio:																
	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	4.815,00	4.815,00	4.815,00	4.815,00	4.815,00	1.377,50	1.377,50	1.377,50	1.377,50	1.377,50	1.377,50	1.377,50	1.377,50	1.377,50	1.377,50	1.377,50
	II. altri	860,60	860,60	860,60	860,60	860,60	860,60	860,60	860,60	860,60	860,60	860,60	860,60	860,60	860,60	860,60	860,60
23.02	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:																
	A. di cereali:																
	I. di granturco o di riso:																
	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale al 35%, in peso	1.377,50	1.377,50	1.377,50	1.377,50	1.377,50	1.377,50	1.377,50	1.377,50	1.377,50	1.377,50	1.377,50	1.377,50	1.377,50	1.377,50	1.377,50	1.377,50
	b. altri:																
	1. aventi tenore di amido superiore al 35% e inferiore o uguale al 45%, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (1)	2.755,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00
	2. non nominati																
	II. di altri cereali:																
	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale al 28% e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10%, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di cenere, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5%, in peso	688,75	688,75	688,75	688,75	688,75	688,75	688,75	688,75	688,75	688,75	688,75	688,75	688,75	688,75	688,75	688,75
	b. altri	2.755,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00
14																	

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze

Rettifica

Nella tabella dei prelievi applicabili dal 1° giugno 1968 al 30 giugno 1968, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 683/68, n. 712/68 e n. 730/68, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 ed all'art. 1, lettera c) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 6 giugno 1969, alla pagina 3330, V.T. 11.02, stat. 051 (cereali soltanto spezzati o schiacciati: di orzo) in importazione da S.A.M.A. e P.T.O.M., periodo dal 1° giugno 1968 all'11 giugno 1968, l'aliquota del prelievo deve leggersi: 2.638,125 anziché 3.638,125.

(3475)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Orta Nova

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1969, n. 13377/2975, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Novelli Francesco-Paolo, nato a Orta Nova il 24 novembre 1937, della zona demaniale facente parte del tratturo « Foggia-Ofanto », tronco rurale di Orta Nova, estesa mq. 3900, riportata in catasto alle particelle numeri 52-a e 53-c del foglio di mappa n. 27 del comune di Orta Nova, e nella planimetria tratturale con la lettera A (corrispondente alla zona n. 96-a del piano di liquidazione).

(8790)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Legnago

Con decreto 24 marzo 1969, n. 185, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno demaniale sito in comune di Legnago (Verona) segnato nel catasto del comune medesimo, Sezione G, al foglio n. 1 mappale 96 della superficie di mq. 2446 ed indicato nell'estratto catastale rilasciato il 26 giugno 1961 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Verona; estratto che fa parte integrante del decreto stesso.

(8782)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Germignaga

Con decreto 24 marzo 1969, n. 99, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del reliquato demaniale in comune di Germignaga (Varese), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 6, mappale 2044/6 di mq. 2480 ed indicato nella planimetria rilasciata l'11 febbraio 1967 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Varese; che fa parte integrante del decreto stesso.

(8785)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di S. Giuliano Terme

Con decreto del 17 aprile 1969, n. 394, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno in comune di S. Giuliano Terme (Pisa), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 83, mappale 209, della superficie di mq. 3010 ed indicato nella planimetria rilasciata il 27 gennaio 1969 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pisa; che fa parte integrante del decreto stesso.

(8786)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Concorso pubblico nazionale, per esami e per titoli, a ventotto posti di medico di 2° classe in prova (ruolo sanitario - categoria direttiva) per le unità territoriali dell'Istituto nell'Emilia-Romagna quali sedi di prima assegnazione.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto, a norma dell'art. 4 del regolamento per il personale e delle delibere consiliari 31 luglio e 30 ottobre 1963, approvato con decreti ministeriali 12 ottobre e 3 novembre 1963, un concorso pubblico nazionale per esami e per titoli a ventotto posti di medico di 2° classe in prova (ruolo sanitario - categoria direttiva) per le unità territoriali dell'Istituto nell'Emilia-Romagna quali sedi di prima assegnazione.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

- a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
- b) abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;
- c) iscrizione all'albo dei medici;
- d) età non superiore a 35 anni, o agli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 3. Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano già alle dipendenze dell'Istituto;
- e) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
- f) aver tenuto buona condotta;
- g) sana e robusta costituzione fisica;
- h) aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

Elevazioni del limite massimo di età

Il limite massimo di età, indicato alla lettera d) del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni:

- a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;
- b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;
- c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

2) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

3) ad anni 39:

a) per i decorati di medaglia o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944);

I benefici indicati al punto 1) si cumulano con quelli previsti ai punti 2), 3) lettera b) e 4) purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età; i benefici indicati ai punti 2), 3) e 4) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 40 anni;

5) ad anni 40, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante; per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) ad anni 45, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) ad anni 55, salvo sempre l'assorbimento di ogni altra eventuale elevazione spettante, per gli invalidi di guerra o civili per fatto di guerra o per servizio o del lavoro o invalidi civili; orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro; sordomuti; profughi disoccupati.

Non godono dell'elevazione gli invalidi espressamente esclusi dal beneficio ai sensi dell'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 4.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, debbono essere presentate o fatte pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, servizio del personale, in Roma, via VI Novembre, 144 (00187), escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'istituto entro e non oltre le ore 12 del sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protetto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Le domande presentate direttamente al predetto servizio del personale saranno accettate soltanto dalle ore 8,30 alle ore 12 dei giorni non festivi.

La data di arrivo delle domande è stabilita in base al timbro a data apposto dall'istituto sulle domande stesse e sul relativo avviso di ricevimento o sulla ricevuta che sarà rilasciata per le domande presentate direttamente al servizio del personale.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le domande dei quali risulteranno pervenute, per qualsiasi motivo, alla direzione generale, servizio del personale, dopo la scadenza del termine suindicato, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o pervenute ad altro ufficio dell'istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato A), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, avendo superato il 35° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dal precedente art. 3, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia;

e) di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

f) di essere iscritto all'albo dei medici;

g) il comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

l) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

La mancanza di una qualsiasi delle dichiarazioni di cui sopra comporta la non ammissione al concorso.

Gli aspiranti dovranno altresì dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso:

di accettare la destinazione che in caso di esito favorevole del concorso sarà loro assegnata;

la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

qualora siano già alle dipendenze dell'istituto, la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso.

Alla domanda debbono essere allegati i titoli professionali e accademici, in carta bollata, nonchè quelli pubblicistici (questi ultimi in triplice esemplare) che gli aspiranti ritengano utili agli effetti del concorso, corredati del relativo elenco, in carta semplice.

Non sarà tenuto conto dei titoli e delle pubblicazioni che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Gli aspiranti sono esonerati dalla presentazione dei titoli già trasmessi alla direzione generale, servizio del personale, ai quali debbono fare espresso riferimento nella domanda di partecipazione al concorso.

La firma apposta dagli aspiranti in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti stessi; per i dipendenti dell'istituto il visto potrà essere apposto dal capo dell'ufficio cui sono addetti. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice, nominata dal presidente dell'istituto, sarà composta da sette membri, e cioè:

Presidente:

un componente del consiglio di amministrazione dell'istituto.

Vice presidente:

un componente del consiglio di amministrazione dell'istituto.

Membri:

un funzionario dello Stato dei dicasteri cui compete la vigilanza dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame;

un primario ospedaliero in servizio presso uno dei centri traumatologici ortopedici dell'istituto;

un funzionario dell'istituto con qualifica non inferiore a dirigente medico principale.

Segretario:

un funzionario del servizio del personale appartenente alla categoria direttiva.

In rapporto al numero dei concorrenti ammessi al concorso il presidente dell'istituto nominerà eventuali segretari aggiunti, scelti tra gli impiegati del servizio del personale ed appartenenti alle carriere direttiva o di concetto.

In rapporto al numero dei concorrenti partecipanti alle prove scritte il presidente dell'istituto nominerà eventuali sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria, unico restando il presidente.

E' in facoltà del presidente dell'istituto di sostituire i membri della commissione, in caso di impedimento, con altri scelti nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Art. 6.

Prove di esame

Gli esami si svolgeranno nei giorni e nei luoghi che saranno preventivamente comunicati e consisteranno in:

a) una prova scritta: tema di patologia chirurgica, con particolare riguardo alla traumatologia generale;

b) una prova pratica: esame clinico di un soggetto, compilazione della corrispondente relazione e discussione sul caso esaminato;

c) una prova orale sulle seguenti materie:

1) medicina legale e delle assicurazioni, medicina del lavoro, con particolare riguardo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

2) elementi di legislazione sanitaria.

Le prove di esame si svolgeranno secondo le norme contenute nell'allegato B), che costituisce parte integrante del presente bando.

La data di svolgimento della prova scritta sarà comunicata con preavviso di almeno quindici giorni, quella della prova pratica e quella della prova orale con preavviso di almeno venti giorni.

La commissione giudicatrice stabilirà l'ordine di svolgimento e la durata delle prove di esame.

I candidati, che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni fissati, saranno dichiarati decaduti dal concorso.

Art. 7.

Votazioni minime

Saranno ammessi alla prova pratica ed alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno 7/10 nella prova scritta.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova pratica ed alla prova orale sarà data comunicazione della loro ammissione a tali prove a mezzo di lettera raccomandata, con l'indicazione del punteggio riportato nella prova scritta.

La prova pratica e la prova orale non si intenderanno superate se i candidati non avranno in ciascuna di esse ottenuto un punteggio di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica ed a quella orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei punteggi da ciascuno riportati. Detto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, il punteggio riportato nella prova scritta e i punteggi ottenuti nelle prove pratiche ed orali.

Per la valutazione dei titoli la commissione giudicatrice avrà a disposizione cinque punti.

La valutazione dei titoli precederà la prova scritta di esame.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

I concorrenti che avranno superato le prove pratica ed orale dovranno presentare o far pervenire nel termine di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti — prescritti dal successivo art. 9 — comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — sempreché provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documen-

tazione entro il termine di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine:

- 1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
- 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- 4) i mutilati ed invalidi per servizio;
- 5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
- 6) gli orfani di guerra;
- 7) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
- 8) gli orfani di caduti per servizio;
- 9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
- 10) i feriti in combattimento;
- 11) gli insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
- 12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- 13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- 14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
- 15) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro;
- 16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
- 17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
- 18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
- 19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
- 20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- 21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dello istituto;
- 22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
- 23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

- a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
- b) dall'età.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle precedenza stabilite dalle disposizioni di legge vigenti in favore delle varie categorie di beneficiari (invalidi di guerra, civili per fatto di guerra, per servizio; del lavoro e civili; orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro; sordomuti; profughi; capi di famiglia numerosa).

Art. 9.

Titoli di precedenza e preferenza: documentazione

I concorrenti dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8 e successivo art. 10 i seguenti documenti:

- 1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autenticata del brevetto;
- 2) mutilati e invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra;
- 3) mutilati e invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria della voce della invalidità, ovvero mod. 69-ter rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale gli aspiranti hanno contratto la invalidità o dagli enti pubblici autorizzati al sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83, dell'8 aprile 1948);
- 4) mutilati e invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;
- 5) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato di iscrizione nell'elenco generale tenuto a cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra a mente dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

6) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza, ovvero certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulta che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

11) figli di mutilati e di invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore invalido, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del genitore invalido.

In luogo dei predetti documenti i candidati potranno presentare un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

12) figli di mutilati e di invalidi per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa ovvero un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione;

13) figli di mutilati e di invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione del genitore negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

In luogo di tale documento potranno essere prodotti una dichiarazione della stessa associazione attestante che il genitore è mutilato o invalido del lavoro ovvero certificato rilasciato dal competente istituto assicuratore. Da tali documenti dovrà risultare la misura della riduzione della capacità lavorativa.

I candidati in possesso dei titoli di cui ai numeri 11), 12) e 13) dovranno inoltre produrre idonea certificazione dalla quale risulti lo stato di filiazione;

14) vedove di guerra: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

15) vedove di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio, attestante tale qualità;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante tale qualità;

17) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

18) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero dal competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè idonea certificazione attestante il rapporto di parentela e lo stato civile dell'interessata;

19) ex combattenti od assimilati:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti e sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare 202850/c.d. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/OM del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

20) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

21) profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; i profughi disoccupati dovranno altresì produrre un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

22) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

23) mutilati e invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

24) sordomuti: certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

In luogo dei documenti specificati nei punti da 2) a 7) e da 11) a 15), nonchè di quelli indicati ai punti 17), 21) e 23), i candidati potranno produrre un certificato attestante l'iscrizione propria o del genitore mutilato o invalido (allegando in tale ultimo caso idonea documentazione da cui risulti lo stato di filiazione) negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, presso gli uffici provinciali del lavoro.

La presentazione dei documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 10.

Approvazione della graduatoria e presentazione dei documenti da parte dei vincitori

La graduatoria di merito sarà sottoposta all'approvazione del comitato esecutivo dell'istituto il quale, tenuto conto delle precedenza stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i candidati dichiarati vincitori dovranno presentare o far pervenire nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza, i sottoelencati documenti:

a) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, copia autentica, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. L'autenticazione può essere fatta anche a cura dell'ufficio al quale deve essere prodotto il documento;

b) diploma di abilitazione all'esercizio professionale di medico chirurgo in originale o in copia autentica ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

c) certificato in carta bollata, rilasciato dall'ordine dei medici, comprovante che l'iscrizione all'albo ha avuto luogo prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle domande ed è continuata ininterrottamente fino alla data del rilascio del certificato;

d) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I candidati i quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dall'art. 3 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 9, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 8.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale,

dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

e) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

f) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

g) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

h) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorché non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva; qualora gli aspiranti appartengano a classi non ancora chiamate a visita militare dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

i) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo;

l) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, nonché per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre, unitamente al certificato di idoneità fisica all'impiego, un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, i candidati dichiarati vincitori che non siano già dipendenti di ruolo dello Istituito, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, nonché dei sordomuti.

L'amministrazione provvederà d'ufficio all'accertamento della buona condotta morale e civile, nonché delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

I documenti di cui alle lettere c), e), f), g) e l) dovranno essere di data anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul-bollo.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'INAIL, sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonché ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 11.

Nomina ed assunzione in servizio

Il comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina in prova dei vincitori, fissandone la decorrenza.

I candidati che, pur avendo conseguito l'idoneità, non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nel ruolo né quelli che si renderanno successivamente disponibili.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo, concernenti l'approvazione della graduatoria di merito del concorso e la nomina dei candidati vincitori e di eventuali idonei, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto.

I vincitori del concorso nominati in prova, i quali, senza motivo che l'Istituto ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede loro assegnata, alla data prefissata dal comitato esecutivo, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate, prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima assegnazione, da quei candidati che saranno nominati in seguito ai risultati del concorso.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, durante il periodo stesso ai candidati nominati in prova sarà corrisposto il trattamento economico di cui al successivo art. 12.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il comitato esecutivo procederà alla nomina in ruolo dei vincitori del concorso.

Art. 12.

Disciplina giuridica ed economica del rapporto

Il rapporto di impiego sarà disciplinato dalle norme vigenti per il personale di ruolo dell'Istituto, e, per il trattamento di quiescenza e previdenza, dal regolamento approvato con decreto interministeriale 30 maggio 1969.

Qualora i vincitori appartengano al personale dell'INAIL già in ruolo alla data dell'8 marzo 1956, che abbia optato per il trattamento di quiescenza e previdenza di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 1948, essi conserveranno tale trattamento.

Ai concorrenti assunti in ruolo sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con la qualifica di medico di 2^a classe costituita dallo stipendio mensile lordo iniziale di L. 140.000, da un assegno provvisorio mensile di L. 7.000, da una indennità integrativa speciale mensile di L. 10.200, da una indennità speciale per tecnici di L. 15.000, da una indennità medica di lire 45.000, nonché dalle eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle attribuite al personale statale.

Verranno inoltre corrisposte una tredicesima mensilità - commisurata allo stipendio, all'assegno provvisorio ed alle eventuali quote di aggiunta di famiglia - in relazione alla durata del servizio prestato nell'anno, nonché una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità - commisurata come la anzidetta tredicesima - in relazione alla durata del servizio prestato nell'anno ed al giudizio riportato nelle note di qualifica.

Art. 13.

Conferimento di posti disponibili agli idonei

Il comitato esecutivo dell'Istituto, in relazione alle esigenze di servizio, potrà conferire, oltre ai posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria.

Detti posti saranno conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il comitato esecutivo potrà procedere altresì, entro il termine di 6 mesi dalla data del provvedimento che dispone la revoca della nomina dei rinunciatari e decaduti, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

Roma, addì 10 luglio 1969

Il presidente: ANDREI

p. Il direttore generale: ALIBRANDI

ALLEGATO A)

Schema di domanda

(Da redigere su carta bollata da L. 400)

Alla direzione generale dell'INAIL - servizio
del personale - Via IV Novembre, 144 -
00187 ROMA.

. . . I . . . sottoscritt . . .
(cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non
sia dattiloscritta) (1) nat . . . a . . . il . . . (2)

domanda di essere ammess . . . a partecipare al concorso pub-
blico nazionale per esami e per titoli a ventotto posti di medico
di 2° classe in prova (ruolo sanitario - categoria direttiva) per le
unità territoriali dell'istituto nell'Emilia-Romagna quali sedi di
prima assegnazione.

A tal fine . . . I . . . sottoscritt . . . dichiara:

a) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite
massimo di età perchè: (3) . . .

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina
e chirurgia;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'eser-
cizio della professione di medico chirurgo;

e) di essere iscritt . . . all'albo dei medici;

f) di essere iscritt . . . nelle liste elettorali del comune di
(4) . . .

g) di non aver riportato condanne penali (5);

h) di aver prestato servizio con rapporto di impiego presso
una pubblica amministrazione e cioè presso

. . . e di essere cessat . . . a causa di . . .
. . . (6);

i) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi
sul reclutamento militare, nella seguente posizione . . .

. . . I sottoscritt . . . dichiara inoltre:

di accettare, in caso di esito favorevole del concorso, la
destinazione che sarà assegnata;

di essere residente nel comune di . . .
(provincia di . . .) (7);

di allegare alla domanda stessa i seguenti titoli:

. . .
. . .

Fa presente che non allega, ai sensi e per gli effetti del-
l'art. 4 del bando i titoli di cui appresso in quanto già trasmessi
a codesta direzione generale, servizio del personale:

. . .
. . .

. . . I . . . sottoscritt . . . chiede che ogni comunicazione
relativa al presente concorso venga inviata al seguente indi-
irizzo (8), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni
successive e riconoscendo che l'istituto non assume alcuna re-
sponsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipen-
dente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti
o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso;
(comprensivo del codice di avviamento postale) . . .
(indirizzo comprensivo del codice di avviamento postale) . . .

Luogo e data . . .

Firma

(da autenticarsi da notaio o dal
segretario comunale del luogo di
residenza) (9).

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine il co-
gnome e nome propri ed il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'INAIL, indicare la data di assunzione,
la qualifica e la sede di appartenenza;

(3) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età
sono indicati nell'art. 3 del bando.

(4) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali do-
vranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancella-
zione dalle liste medesime.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne ripor-
tate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata
concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario
giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti ammi-
nistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i
procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) La dichiarazione non dovrà essere resa da coloro che
non siano mai stati dipendenti da pubbliche amministrazioni.

(7) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno
indicare anche la precedente residenza.

(8) I dipendenti dell'istituto dovranno indicare il loro domi-
cilio privato.

(9) Per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere vi-
stata dal capo ufficio; per coloro che prestino servizio militare
è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equi-
parata di appartenenza.

ALLEGATO B)

NORME PER I CONCORRENTI

1. I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di
esame, debbono dimostrare la propria identità personale me-
diante presentazione della carta di identità, ottenuta ai sensi
della legge di pubblica sicurezza, o di altro documento di rico-
noscimento con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

2. I concorrenti che si presenteranno agli esami dopo la
lettura del tema non saranno ammessi alla prova.

3. I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di esame
muniti dell'occorrente per scrivere.

4. I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di
nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un
membro della commissione giudicatrice o del comitato di vigi-
lanza.

I concorrenti non possono portare carta da scrivere, ap-
punti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; possono con-
sultare soltanto testi di legge.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di
comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto ovvero di
mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati
della vigilanza o con i membri della commissione giudicatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è
escluso dal concorso.

5. Compiuto il lavoro, il concorrente, a pena di nullità, senza
apporvi la propria firma od altro contrassegno, dovrà porlo
entro la busta più grande, ove porrà altresì l'altra di minor
formato che chiuderà dopo avervi inserito il cartoncino nel quale
dovrà indicare il proprio cognome e nome, la data e il luogo
di nascita; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la
consegnerà al presidente della commissione o del comitato di
vigilanza od a chi ne fa le veci.

(8554)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande
di ammissione al concorso, per titoli ed esame, ad un
posto di vice direttrice nell'educando femminile dello
Stato di Montagnana.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1967, registrato alla
Corte dei conti il 15 marzo 1967, reg. 23, foglio 152, (*Gazzetta
Ufficiale* n. 223 del 5 settembre 1967), con il quale è stato in-
detto un concorso, per titoli ed esame, a un posto di vice di-
rettrice nell'educando femminile dello Stato di Montagnana;

Considerato che il limitato numero di candidate che hanno
chiesto di partecipare al concorso non consente una adeguata
selezione;

Ravvisata, nell'interesse dell'amministrazione, l'opportunità
di riaprire i termini per la presentazione delle domande al fine
di consentire una maggiore affluenza di candidate;

Considerato che non è stato ancora fissato il diario delle
prove di esame;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, per titoli ed esami, a un posto di vice direttrice nell'educando femminile dello Stato di Montagnana, di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 1967, indicato nelle premesse, è riaperto, per 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

I requisiti stabiliti dal citato decreto ministeriale 1° febbraio 1967 per l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti dalle nuove aspiranti alla data di scadenza del nuovo termine utile per la presentazione delle domande, fissato dal precedente articolo 1.

Sono fatti salvi i diritti di coloro che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso entro i termini stabiliti dal decreto ministeriale 1° febbraio 1967 di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 aprile 1969

p. Il Ministro: **BIASINI**

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1969

Registro n. 52 Bil. Ist. Pubbl., foglio n. 84

(8703)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami ad un posto di assistente di geometria nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia navale di Livorno.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 32 in data 9 agosto 1969 (data di pubblicazione: 2° agosto 1969) è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1969, registro n. 36 Difesa, foglio n. 100, riguardante l'esito del concorso per esami ad un posto di assistente di geometria nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia navale di Livorno, indetto con decreto ministeriale 19 novembre 1966.

(8395)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Diario delle prove scritte del pubblico concorso per esami ad un posto di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti chimici.

Le prove scritte del pubblico concorso per esami ad un posto di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti chimici dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 18 marzo 1969, avranno luogo in Roma presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 20 e 21 ottobre 1969, alle ore 8.

(8821)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 6239 e n. 6240 in data 16 giugno 1969, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno al 30 novembre 1966;

Considerato che il dott. Savino Donato, vincitore della condotta medica del comune di Ispani, non ha assunto servizio nel termine fissato di giorni 15;

Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti che seguono nella graduatoria il dott. Savino Donato;

Considerato che il dott. Mario Picinni Leopardi, all'uopo interpellato, ha dichiarato di accettare la condotta di cui innanzi;

Visti gli articoli 26 e 36 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Mario Picinni Leopardi è dichiarato vincitore del posto di medico condotto del comune di Ispani.

Il sindaco del comune di Ispani è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Salerno, addì 8 settembre 1969

Il medico provinciale: **GALLO**

(8638)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MATERA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Matera

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Vista la nota n. 110 del 10 settembre 1969, con la quale il consorzio veterinario di Valsinni e uniti dichiara rinunciatario alla sede il dott. Paolo Sansobrijo;

Considerato che occorre procedere alla nomina del sanitario che segue in graduatoria;

Tenuto conto delle preferenze espresse nella domanda;

Visto il proprio decreto n. 341 del 19 febbraio 1969, con il quale fu approvata la graduatoria di merito;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il dott. Annibale Lutta, decimo graduato, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del consorzio Valsinni-Colobraro-S. Giorgio Lucano.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Matera, addì 12 settembre 1969

Il veterinario provinciale: **AMATO**

(8758)

ANTONIO SESSA, direttore

ACHILLE DE ROGATIS, redattore